

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO 2

POLIZZA D'ASSICURAZIONE INCENDIO

| | |
|--------------------------|---|
| CONTRAENTE: | COMUNE DI AVEGNO PASSO MARINAI D'ITALIA N. 1 16030 Avegno (GE) |
| P.I. / C.F.: | 00888570108 |
| EFFETTO: | 31.12.2008 – ore 24 |
| SCADENZA: | 31.12.2010 – ore 24 |
| FRAZIONAMENTO: | ANNUALE |
| SCADENZA 1° RATA: | 31.12.2009 |

INCENDIO

| <u>PARTITE</u> | <u>SOMME/VALORI ASSICURATI (€)</u> |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1) Fabbricati | € 1.750.000,00 |
| 2) Contenuto | € 160.000,00 |
| 3) Ricorso Terzi | € 1.000.000,00 |

Premio annuo finito complessivo Euro _____, __ =

CONDIZIONI GENERALI D'ASSICURAZIONE

Le norme qui di seguito dattiloscritte annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza, che quindi si devono intendere abrogate e prive d'effetto.

Art. 1 – Definizioni

Nel testo che segue s'intendono per:

CONTRAENTE: Comune di Avegno

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto d'assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

SOCIETA': _____, nonché le eventuali coassicuratrici.

BROKER: JANUA B.&A. Broker S.p.A. quale mandatario incaricato dalla Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

PREMIO: la somma dovuta dalla Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata la garanzia assicurativa.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

FRANCHIGIA: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

SCOPERTO: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

MASSIMALE PER SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro.

INCENDIO: combustione da qualsiasi causa originata, con fiamma, di beni materiali al di fuori d'appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che s'auto propaga con elevata velocità.

IMPLOSIONE: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti idrici e di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, e quant'altro inerente l'attività della Contraente/Assicurato quali i seguenti enti elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo: tettoie, passaggi coperti e simili, fabbricati in corso di ristrutturazione, migliorie, affreschi, statue, graffiti e mosaici in genere, muri e/o recinzioni con relativi cancelli e congegni di chiusura, anche elettronici, strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.

In caso d'assicurazione di porzione di fabbricato la definizione s'intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

CONTENUTO:

□ **ATTREZZATURA ED ARREDAMENTO:**

attrezzi, macchine, mobilio, effetti personali dei dipendenti, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, apparecchiature di comunicazione e segnalazione; impianti e strumenti di sollevamento e trasporto, impianti d'illuminazione pubblica e impianti semaforici sia di proprietà sia in esercizio della Contraente, impianti sportivi, cassonetti per la raccolta di rifiuti urbani e speciali, distributori automatici di qualsiasi prodotto, pesa; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; attrezzature scolastiche in genere; registri, archivi, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente alle attività svolte, comprese, se Assicurato è il Locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione.

S'intendono inclusi mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A..

Sono compresi per lo stesso rischio (se non assicurati con specifica polizza): apparecchiature elettriche ed elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: centro elaborazione dati, computers, stampanti, videoterminali, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, telecamere, gruppi di continuità. Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo: computers, ricetrasmittenti, apparecchiature di rilevazione portatili o installate su automezzi (autovelox), apparecchiature mobili per l'analisi della qualità dell'aria, telefoni cellulari e quant'altro inerente l'attività primaria e/o secondaria della Contraente, nulla escluso e/o eccettuato.

I beni in leasing sono esclusi purché coperti da altra assicurazione.

□ **MERCI:**

merci e materie prime in genere. A titolo esemplificativo e non limitativo: ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, farmaci, imballaggi, supporti, nonché derrate alimentari, pneumatici e pezzi di ricambio, il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro le aree o nelle immediate vicinanze, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi.

□ **ENTI ALL'APERTO:**

enti mobili ed immobili posti all'aperto, quali ad esempio statue, obelischi, monumenti, cassonetti, arredi urbani e simili, mobilio, sedie, casse di legno ed arredi in genere anche da spiaggia, esclusi cicli, biciclette, motocicli, ciclomotori e veicoli in genere.

□ **OGGETTI D'ARTE:**

mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, libri antichi, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

□ **ESPLODENTI:**

sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) A contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione.
- b) Per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

□ **INFIAMMABILI:**

sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- ❖ Gas combustibili.
- ❖ Liquidi e solidi con punto d'infiammabilità inferiore a 55°C.
- ❖ Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
- ❖ Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili.
- ❖ Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto d'infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

□ **MERCI SPECIALI:**

- ❖ Celluloide (grezza ed oggetti di).
- ❖ Espansite.
- ❖ Schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa.
- ❖ Materie plastiche espanse o alveolari.
- ❖ Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti d'imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

INCOMBUSTIBILITA': si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

TETTO: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese coibentazioni, impermeabilizzazioni et. se esistenti.

SOLAIO: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature, compresa la separazione con l'eventuale sotto- tetto.

FENOMENO ELETTRICO: danno materiale e diretto a macchine ed impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando non comportino sviluppo di fiamma.

VALORE A NUOVO: s'intende il costo di ricostruzione dei beni assicurati e/o di ripristino dei beni soltanto danneggiati senza tenere conto dello stato di vetustà e/o degrado del fabbricato escluso il valore dell'area e comprese le fondazioni.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE E DEGLI ENTI ASSICURATI

L'intero patrimonio immobiliare costituito da fabbricati ed impianti, ovunque dislocati, sia in proprietà sia in conduzione e/o locazione e/o comodato gratuito, comunque ed a qualsiasi titolo detenuti, compreso quello da reddito, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dalla Contraente/Assicurato.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività dell'Ente e in genere a tutte le attività di carattere gestionale ed amministrative, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra richiamate sono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, e/o con piani sottostanti aventi strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Per l'espletamento delle attività svolte non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali e/o esplosivi che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, con relative scorte d'uso, nulla escluso e/o eccettuato.

Eventuali danni da incendio ad automezzi di terzi e/o dipendenti s'intendono compresi nella garanzia Ricorso Terzi.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di elencare i fabbricati di proprietà, in uso o in locazione e/o comodato gratuito, utili all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, fermo l'obbligo - in caso di sinistro - di dimostrare la regolarità del possesso, uso e/o locazione degli stessi alla Società, ove quest'ultima ne faccia esplicita richiesta.

Si conviene, tra le parti che, limitatamente ai valori della totalità dei fabbricati sopra indicati, non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale.

Peraltro la valutazione non sarà considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma del Codice Civile e, in caso di sinistro si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza, con la sola deroga esplicitamente regolata dal presente disposto.

Relativamente agli enti assicurati possono essere eseguite modificazioni ordinarie e/o straordinarie, trasformazioni, demolizioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, nonché manutenzioni ordinarie e/o straordinarie ai fabbricati e/o impianti relativi medesimi.

La Contraente è esonerata dal dare avviso alla Società Assicuratrice, sempreché tali modifiche non comportino aggravamento del rischio. In questo ultimo caso la copertura deve intendersi comunque operante, fermo l'obbligo dell'Assicurato di corrispondere le differenze del premio preventivamente pattuito derivanti dall'aggiornamento.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra elencate che intervengano nel corso dell'anno assicurativo, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme derivanti dall'introduzione automatica di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite.

Si conviene inoltre tra le Parti che, al termine di ciascun periodo d'assicurazione, la Contraente s'impegna a comunicare i valori aggiornati e nel caso d'aumento di detti valori, la Società Assicuratrice emetterà appendice d'aggiornamento, provvedendo nello stesso tempo ad incassare la regolazione del premio per il periodo d'assicurazione trascorso, nella misura del 50% del tasso pattuito.

Nel caso di diminuzione della somma assicurata, il premio dell'annualità trascorsa rimarrà comunque acquisito dalla Società Assicuratrice ed il valore aggiornato costituirà la somma assicurata per l'annualità successiva.

Si conviene che, relativamente alle partite "attrezzature, arredamenti e merci", nell'applicazione della regola proporzionale prevista da detto articolo, non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza rispetto alla somma assicurata sempre che questa maggiore esistenza si mantenga entro il limite del 20%.

Se invece tale limite risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale per l'eccedenza del predetto limite.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 2 – Dichiarazioni della Contraente - Buona fede - 2.1 La mancata comunicazione da parte della Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o variazioni, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che la Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società avrà peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente e corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Parimenti non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati assicurati, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo, possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

2.2 Deroga alle dichiarazioni dell'Assicurato: l'Assicurato è dispensato dal dichiarare i precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i presenti rischi.

Art. 3 – Altre assicurazioni - Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto d'assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. La Contraente/Assicurato è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione d'altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, la Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. ed è tenuta a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 4 – Decorrenza dell'Assicurazione, pagamento e regolazione del premio - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del C.C., entro (60) sessanta giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se la Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Si conviene inoltre tra le Parti che, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo d'assicurazione la Contraente s'impegna a comunicare i valori aggiornati e nel caso d'aumento di detti valori, la Società Assicuratrice emetterà appendice d'aggiornamento, provvedendo nello stesso tempo ad incassare la regolazione del premio per il periodo d'assicurazione trascorso, nella misura del 50% del tasso pattuito.

Se la Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, le garanzie rimangono comunque operanti per i valori già indicati, fermo restando le condizioni di polizza in vigore.

Art. 5 – Durata dell'Assicurazione - Il presente contratto ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2008 alle ore 24 del 31/12/2010, con frazionamento annuale senza tacito rinnovo.

Il Contraente e la Società hanno la facoltà di disdire anticipatamente il contratto con le seguenti modalità:

- comunicazione scritta da inviare almeno 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza dell'annualità.

Alla scadenza contrattuale della polizza ovvero in caso di disdetta anticipata, su richiesta del Contraente, la Società s’impegna a prorogare la copertura alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo fino a 180 giorni oltre la scadenza contrattualmente prevista, al fine di consentire all’Istituto l’espletamento delle necessarie procedure di gara.

Art. 6 – Conteggio del Premio annuo lordo

Il premio, finito di accessori ed imposte, risulta così determinato:

| | | | | | |
|----|---------------|----------------|--------------|-----|-----------|
| P1 | Fabbricati | € 1.750.000,00 | ____/____ %° | = € | ____,____ |
| P2 | Contenuto | € 160.000,00 | ____/____ %° | = € | ____,____ |
| P3 | Ricorso Terzi | € 1.000.000,00 | ____/____ %° | = € | ____,____ |

Premio annuo finito complessivo € _____, __ =

Art. 7 – Premio di regolazione

Il premio, anticipato nella misura indicata in polizza, potrà essere regolato alla fine d’ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando i tassi indicati in polizza alle partite dichiarate in aumento dalla Contraente nel corso dell’annualità assicurativa, ridotti al 50%.

Art. 8 – Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 9 – Modifiche dell’Assicurazione - Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 – Estensione territoriale - La validità dell’assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 11 – Intermediazione - La Contraente dichiara di avere affidato la gestione e l’esecuzione del presente contratto in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 a **JANUA B. & A. BROKER SPA** (Filiale di Genova Via XX Settembre 33/1 - 16121 Genova – tel. 010/29121.1 fax 010/541649) che le Imprese accettano e riconoscono.

Si precisa che le commissioni d’uso sono a carico delle Compagnie e/o Agenzie d’Assicurazione che saranno designate per la stipulazione del contratto e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per il Comune. Tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti per conto della Contraente a **JANUA B. & A. BROKER SPA**, la quale tratterà con l’impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti d’ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni d’assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto della Contraente alla Compagnia, s’intenderà come fatta dalla Contraente stessa. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker s’intenderà come fatta alla Compagnia. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte della Contraente e della Compagnia Delegataria.

Art. 12 – Coassicurazione e delega - Qualora risulti dalla polizza che l’assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni d’assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Ogni comunicazione inerente al contratto s’intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richiede una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 13 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve:

- ❖ Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..
- ❖ Darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- ❖ Fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- ❖ Conservare possibilmente le tracce ed i residui del sinistro fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.
- ❖ Presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo d'osservanza dei termini di dichiarazione o d'avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 14 – Recesso in caso di sinistro - Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centoventi giorni; in tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche la Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno - La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 – Procedura della valutazione del danno - L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 17 – Mandato dei Periti - I Periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o la Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro".
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza d'ogni formalità.

Art.18 – Operazioni peritali - Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni saranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni d'attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Fabbricati: Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
- II. Attrezzatura, arredamento: Valore a nuovo - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento produttivo e/o economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- III. Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e/o gli imballaggi.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento:

1. In caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente: l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:
 - a) Per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
 - b) Per "attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento produttivo e/o economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
 - c) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".
2. Agli effetti della clausola "Assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) Superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo.
 - b) Inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", è proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza.
 - c) Eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato d'avanzamento dei lavori; sarà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
5. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non siano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento d'indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo"; l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature e arredamento in stato d'attività o d'inattività temporanea.
6. Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione Parziale", ma sono prestate a Primo rischio assoluto cioè senza l'applicazione dell'art. 1907 C.C.

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare d'eventuali danni i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari ed altri materiali di consumo in genere, sono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

Art. 20 – Assicurazione parziale relativamente alla partita “contenuto” - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 21 – Pagamento dell'indennizzo - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque non oltre 180 giorni dalla data del sinistro; l'Assicurato s'impegna con apposita clausola in quietanza a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria non appena ne verrà in possesso.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo d'indennizzo per il sinistro.

Art. 22 – Anticipo d'indennità - L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 23 – Limite massimo indennizzo - Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 – Variazioni del rischio

24.1 Modifiche e trasformazioni - Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori d'ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

24.2 Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti - L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

24.3 Diminuzione del rischio e \ o dei valori A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C., nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il

premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

Art. 25 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza - Si dà e si prende atto che la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi sia della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

Art. 26 – Ispezione delle cose assicurate - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 27 – Interpretazione del contratto - Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte d'assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi delle suddette norme, prevalgono quelle più favorevoli all'Assicurato/Contraente.

Art. 28 – Foro competente per l'esecuzione del seguente contratto - Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente.

Art. 29 – Rinvio alle norme di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 30 – Rischi assicurati - Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati cagionati da:

30.1 Incendio

30.2 Fulmine

30.3 Esplosione, scoppio e implosioni, non causati da ordigni esplosivi.

30.4 Caduta d'aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

30.5 Parificazione dei danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.

30.6 Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, compresi quelli tossici e/o nocivi comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in

opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero s'intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Si precisa inoltre che saranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di un'ulteriore somma come specificato all'art. 33 "Limiti d'indennizzo".

30.7 Ricorso Terzi: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni, sospensioni o mancato avvio - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché d'attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e da eventuali danni derivanti da qualsiasi manifestazione anche in quelle dove vengono accesi falò tradizionali, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ❖ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ❖ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

30.8 Onda sonora: danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

30.9 Fenomeno elettrico: la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici accidentali, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

L'indennizzo a questo titolo sarà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti d'indennizzo".

30.10 Autocombustione: danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

30.11 Implosione: danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

30.12 Danni consequenziali: qualora in conseguenza d'eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione d'avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati possono consistere o essere dovuti a:

- Fumi, gas, vapore.
- Mancata od anormale erogazione o distribuzione d'energia elettrica, termica o idraulica.
- Mancato od anormale funzionamento d'apparecchiature elettroniche, d'impianti di climatizzazione.
- Colaggio e fuoriuscita di liquidi.

30.13 Cose assicurabili a condizioni speciali: si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

a) Archivi anche se custoditi altrove, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti d'indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore d'affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricondizionamento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

b) Mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti d'indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

c) Denaro e valori custoditi in cassaforte.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Clausola "Limiti d'indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

d) Cose in genere mobilio, arredi, carta, cartoni, ed altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni in relazione all'accensioni di tradizionali falò, organizzate esclusivamente dall'Ente stesso.

30.14 Onorari architetti, ingegneri, consulenti - Oneri d'urbanizzazione: sono compresi in garanzia gli onorari e le spese dovute ad architetti, ingegneri, consulenti per la riparazione e/o la ricostruzione dei beni danneggiati, anche in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione Valore a Nuovo". Sono pure compresi gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La Società rimborserà anche i costi sostenuti per oneri di concessione e urbanizzazione, nonché le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie per l'osservanza di leggi, regolamenti, decreti e ordinanze (statali, regionali o locali) che regolano la costruzione/riparazione dei fabbricati o di loro parti, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere tanto nella medesima quanto in altra ubicazione.

La presente garanzia è prestata entro il limite d'indennizzo di cui all'art. 33.

30.15 Fumo, gas e vapore: danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza in conseguenza di:

1. Improvviso o accidentale guasto o rottura verificatasi nelle attrezzature o impianti medesimi.
2. Eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.
3. Difetto strutturale degli impianti, con riserva di rivalsa da parte della Compagnia.

30.16 Urto veicoli: danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, sia all'interno sia all'esterno dell'ambito di fabbricati e aree occupate dall'Assicurato.

30.17 Rovina d'ascensori e montacarichi: danni materiali arrecati ai fabbricati e/o al relativo contenuto da rovina d'ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

30.18 Eventi atmosferici: la Società indennizza i danni materiali agli enti assicurati, compresi recinti e cancelli direttamente causati da:

- 1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento verificatosi all'interno dei fabbricati, a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere,, a meno che derivanti da rotture o lesioni subiti dal tetto o dalle pareti
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

30.19 Enti all'aperto: a parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo, si precisa che s'intendono assicurati anche gli enti che si trovano all'aperto.

30.20 Gelo e ghiaccio: la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura d'impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

30.21 Grandine: Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici" la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibro-cemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

30.22 Acqua condotta: la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime. S'intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Clausola "Limiti d'indennizzo".

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo
- b) i danni causati rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) i danni causati da umidità e stillicidio.

Sono inoltre compresi i danni da traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

30.23 Colaggio da impianti automatici d'estinzione (ove esistenti): danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura d'impianti fissi d'estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori d'installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti d'indennizzo".

30.24 Intasamento gronde e pluviali: danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

30.25 Eventi socio – politici: la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate direttamente causati da:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 31 "Rischi esclusi" si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni - La Società non indennizza i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- e. di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f. di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;
- i. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- l. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- m. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde dei soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

ATTENTATI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Limitatamente ad attentati, terrorismo e sabotaggio la Società non indennizzerà importo superiore al 70% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna unità di rischio.

Ai fini della presente polizza, per "attentati, terrorismo e sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono "Attentati, terrorismo e sabotaggio" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientri nelle previsioni del secondo comma della presente clausola – atti vandalici o dolosi.

30.26 Sovraccarico neve: danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia ed entro il limite d'indennizzo indicato all'art. 33.

La Società non risarcisce i danni causati:

- Da valanghe e slavine.
- Da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; salvo quanto previsto all'art. 30.20.
- Ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve.
- Ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
- A lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

30.27 Inondazioni, alluvioni, allagamenti: la Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) cose mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal livello dei pavimenti.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo".

30.28 Terremoto:

La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

30.29 Spese di ricollocamento mobili: la Società, entro il limite d'indennizzo indicato all'art. 33, da atto che saranno indennizzate anche le eventuali spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili, nel caso in cui la loro rimozione fosse necessaria per eseguire le riparazioni dei fabbricati assicurati, resesi necessarie in seguito a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

30.30 Enti non diversamente indicati: è inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto non espressamente indicato nelle "definizioni" d'ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene saranno attribuiti alla voce "Attrezzature e arredamenti".

30.31 Colpa grave: la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o da dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

30.32 Rinuncia al diritto di surroga: La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti:

- del presidente, consiglieri, sindaci, amministratori, di clienti, fornitori, collaboratori e persone cui debba rispondere l'Assicurato ai sensi di legge l'ente;
- dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione, nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

La presente condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze di assicurazione.

30.33 Sostanze infiammabili e merci speciali: la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento Assicurato ed in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

30.34 Arredi, mobili, attrezzature e merci presso terzi: la Società prende atto che parte dei "Beni mobili" assicurati alla corrispettiva partita, possono trovarsi in ubicazione diversa da quella dichiarata, nell'ambito del territorio nazionale, presso terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

Le caratteristiche costruttive dei fabbricati in cui possono trovarsi le merci, possono essere diverse da quelle dei fabbricati in cui viene svolta l'attività dell'Assicurato, senza che ciò costituisca aggravamento di rischio.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

30.35 Beni in leasing: i beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- Dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore.
- Dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

30.36 Compensazioni tra partite: se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza è ripartita tra le altre partite aventi anche tassi diversi ma proporzionalmente calcolati e per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. La suddetta ripartizione avviene per tutte le partite colpite o no dal sinistro.
2. Non avviene la compensazione per le partite assicurate a primo rischio per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante.

30.37 Spese di restauro: Relativamente a manufatti, affreschi, stucchi ed abbellimenti in genere di valore artistico, in caso di sinistro a seguito di eventi garantiti in polizza, si precisa che i costi di restauro si intendono coperti fino alla concorrenza di € 1.500,00 al metro quadrato. Agli effetti della sola presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della somma di € 1.500.000 per singolo sinistro. In nessun caso la Società risarcirà somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

30.38 Manutenzione fabbricati: E' in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo – se del caso – anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nei valori assicurati senza che la Contraente sia obbligato a darne avviso alla Compagnia. In caso di modifiche nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzioni di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di impianti l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, costo della mano d'opera, macchine e parti di macchine, sia in opera sia a piè d'opera nell'ambito del cantiere, sia propri sia di Terzi, qualora i lavori siano appaltati a Terzi.

30.39 Rottura Cristalli: la Società, entro il limite d'indennizzo di cui all'art. 33, assicura le lastre di cristallo, specchio, vetri, vetri speciali e materiali similari quali plexiglas ecc., insegne, marmi, collocati sia all'esterno sia all'interno di tutti i locali di proprietà o in uso all'Ente o dati in uso a terzi, contro i danni diretti e materiali di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, comprese le scheggiature e i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro.

La garanzia è estesa ai danni da furto consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.

30.40 Maggiori costi: in caso di mancata disponibilità dei fabbricati in uso alla Contraente o all'Assicurato, o del loro contenuto per danneggiamenti provocati da un evento garantito dalla presente polizza, la Società indennizzerà le spese documentate e sostenute per il trasferimento, la locazione e tutte le altre spese relative al ripristino dell'attività interrotta, nonché le spese sostenute per il mantenimento e/o la prosecuzione di servizi inerenti l'attività fino alla concorrenza di € 300.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

30.41 Guasti cagionati dai ladri: guasti a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, fino alla concorrenza dell'importo stabilito dall'art. 33 "Limiti d'indennizzo".

30.42 Merci in refrigerazione: danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- Mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo.
- Fuoriuscita del fluido frigorifero.

Quanto sopra se conseguente a:

1. Eventi garantiti in polizza.

2. Accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

30.43 Gestione di sinistri: La Società s'impegna ad inviare alla Contraente ogni anno, l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

Art. 31 – Rischi esclusi: ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, di invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei loro rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi", "Perdita delle pignoni" e "Maggiori costi".
- j) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici.

Quanto sopra indicato, sono fatte salve le deroghe previste dalla presente polizza.

Art. 32 – Franchigie/scoperti (Valuta Euro)

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi:

| | |
|--|-----------|
| 30.9) FENOMENO ELETTRICO | 150,00 |
| 30.16) URTO VEICOLI | 150,00 |
| 30.18) EVENTI ATMOSFERICI scoperto 10%, minimo | 1.000,00 |
| 30.20) GELO E GHIACCIO | 300,00 |
| 30.21) GRANDINE | 300,00 |
| 30.22) ACQUA CONDOTTA SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI | 250,00 |
| 30.24) INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI | 250,00 |
| 30.25) EVENTI SOCIO POLITICI - ATTENTATI TERRORISMO SABOTAGGIO scoperto 10%, minimo | 1.000,00 |
| 30.26) SOVRACCARICO NEVE | 1.000,00 |
| 30.27) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI | 2.000,00 |
| 30.28) TERREMOTO | 25.000,00 |
| 30.40) ROTTURA CRISTALLI | 150,00 |
| 30.42) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI | 150,00 |

Art. 33 – Limiti d'indennizzo per sinistro (Valuta Euro)

Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo d'indennizzo, per ogni sinistro, somma superiore ai seguenti importi:

| | |
|--|----------------------|
| 30.6) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO | 200.000,00 |
| 30.9) FENOMENO ELETTRICO | 50.000,00 |
| 30.13) COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI: | |
| ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, ETC. | 50.000,00 |
| OGGETTI D'ARTE** | 50.000,00 |
| Con il limite d'ogni singolo oggetto di | 10.000,00 |
| DENARO E VALORI IN CASSAFORTE | 3.000,00 |
| 30.14) ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI | 50.000,00 |
| 30.18) EVENTI ATMOSFERICI | 70% somme assicurate |
| 30.21) GRANDINE | 100.000,00 |
| 30.22) SPESE PER RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI | 50.000,00 |
| 30.25) EVENTI SOCIO POLITICI | 70% somme assicurate |
| 30.26) SOVRACCARICO NEVE | 50% somme assicurate |
| 30.27) INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI | 50% somme assicurate |
| 30.28) TERREMOTO | 50% somme assicurate |
| 30.30) RICOLLOCAMENTO MOBILI | 50.000,00 |
| 30.34) ARREDI, ATTREZZATURE E MERCI PRESSO TERZI | 50.000,00 |
| 30.40) ROTTURA CRISTALLI | 5.000,00 |
| 30.42) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI | 5.000,00 |

** Esclusi quelli assicurati da altri Enti.

L'Assicurato \ Contraente**La Società**

Ai fini degli art. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 2 Dichiarazioni del Contraente/Assicurato.

Art. 3 Altre assicurazioni.

Art. 13 Recesso in caso di sinistro.

Art. 27 Foro competente.

L'Assicurato \ Contraente

Il pagamento del premio per l'importo di Euro
è avvenuto fatto in data

L'incaricato **Janua B.&A. Broker Spa**